



## GIUNTA REGIONALE

---

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DEL 08/07/2021 NR. DPG019/137**

**DIPARTIMENTO:-DPG LAVORO-SOCIALE**

**SERVIZIO: -DPG019 LAVORO**

**UFFICIO: ACCREDITAMENTI**

**OGGETTO: MANTENIMENTO NEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE – DETERMINAZIONI PER LE ANNUALITA' 2020 e 2021 CONSEQUENTI LA CRISI EPIDEMIOLOGICA IN CORSO COVID-19**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.M. nr. 166/2001 in materia di accreditamento di sedi formative ed orientative;

#### **RICHIAMATI:**

- la DGR n. 07 del 17/01/2018 che ha approvato la "Disciplina dell'Accreditamento dei Soggetti che erogano Attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo";

- Il "Testo annotato" della vigente Disciplina, allegato alla Circolare esplicativa approvata con determina n. DPG008/06 del 18/01/2019;

#### **PREMESSO:**

- **CHE** la Disciplina regionale sopra richiamata, al Titolo II Capo II "*Procedimenti per il Mantenimento dell'Accreditamento*" contiene disposizioni che riguardano in primis le condizioni per la permanenza degli Organismi di Formazione nel sistema di accreditamento e, in secondo luogo, la valutazione dell'accREDITamento stesso;
- **CHE** il competente ufficio regionale nel corrente anno, al fine di recuperare un gap temporale ascrivibile a diversi fattori, fra i quali la informatizzazione della procedura con la realizzazione di una Piattaforma dedicata, ha in corso un'attività istruttoria concernente simultaneamente le ultime due annualità, 2019 e 2020, con la conseguente adozione, in esito alle procedure di verifica, di un provvedimento finale unico;

**CONSIDERATO CHE** nell'ambito dei molteplici procedimenti istruttori messi in campo sono state ravvisate due distinte fattispecie contemplate nella vigente Disciplina sopra richiamata, che necessitano di particolare attenzione, nello specifico:

- l'ipotesi di cui all'art. 57 "Cause di revoca dell'accreditamento" che alla lett. m) individua un caso di revoca laddove *“l'organismo non realizza alcuna attività formativa, finanziata o riconosciuta ai sensi dell'art. 15, L.R. 17/05/19995 n. 111 ss.mm.ii., o attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Nazionali, per più di due anni consecutivi”*;
- la mancanza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 10 della richiamata Disciplina regionale che afferma la necessità per gli Organismi di Formazione, ai fini dell'accreditamento, di avere un volume d'affari derivante dalla formazione, rispetto all'attività complessiva, in una percentuale predefinita pari al 30 o del 50% in considerazione della macro tipologia di accreditamento;

#### **POSTO:**

- **CHE** dal 2020 a tutt'oggi, è in corso un periodo senza precedenti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che, com'è noto, ha avuto un impatto mondiale con ripercussioni gravissime sul settore sanitario e pari forza devastante anche a livello sociale, economico e produttivo, scavando un solco molto profondo nell'economia internazionale e, in particolare, nel nostro Paese: infatti, in meno di un anno, l'intera geografia occupazionale italiana è stata stravolta con la crisi di moltissimi settori, nonostante i ripetuti interventi pubblici a sostegno dell'occupazione;
- **CHE** a fronte dell'eccezionalità della situazione COVID - l'unico evento simile risale all'epidemia di influenza spagnola di oltre un secolo fa - il mercato del lavoro, tenuto conto del durissimo impatto sulle imprese, ha subito danni di portata assolutamente non prevedibile e la ripresa economica, al momento, risulta particolarmente difficoltosa e lenta in quanto la pandemia è tutt'altro che debellata;
- **CHE** la crisi non ha risparmiato gli Organismi accreditati all'erogazione dell'attività di formazione e orientamento i quali, da marzo 2020 hanno visto fortemente ridotte le loro potenzialità lavorative anche in considerazione delle numerose e importanti misure restrittive contenute nei Protocolli di sicurezza COVID;

#### **POSTO CHE:**

- una buona amministrazione non può agire astraendosi dal contesto storico di riferimento, assumendo, se il caso, eventuali scelte consequenziali;
- in considerazione della gravità ed eccezionalità degli effetti determinati sul settore produttivo dalla situazione pandemica in atto, sia, pertanto, oltremodo opportuno mettere in campo provvedimenti a sostegno del mondo produttivo;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, ai fini del Mantenimento nel Sistema di accreditamento regionale - annualità 2020 e 2021 - quanto segue:

- in relazione all'art. 57, lett. m), sopra descritto, nel calcolo del biennio privo di attività formativa, necessario per integrare l'ipotesi di revoca, non vengono computati le annualità 2020 e 2021, che vengono considerati, a pieno titolo, anni pandemici;
- analogamente, per le annualità di che trattasi, il mancato raggiungimento del volume d'affari ascrivibile alla formazione professionale rispetto all'attività complessiva, di cui al citato art. 10, non trova applicazione;

**PRECISATO** che rispetto al 2019, poiché detto anno è antecedente alla pandemia, l'assenza o meno di attività formativa assume rilevanza e, pertanto, in sede di istruttoria il biennio 2019/2022 sarà oggetto di esame ai fini dell'applicabilità dell'art. 57, lett. m);

**STABILITO** che, a far data dal 1° gennaio 2022, fatti salvi ulteriori eventi sfavorevoli e imprevedibili di portata nazionale e/o internazionale, le disposizioni citate, quali l'art. 57 lett. m) e l'art. 10, riacquisiranno piena efficacia con conseguente necessità per gli OdF, ai fini del Mantenimento nel Sistema di accreditamento:

- di porre in essere, a far data dal 2022 l'attività formativa richiesta dall'art. 57, lett. m), precisando, al riguardo, che nel calcolo dei due anni prescritti dalla predetta disposizione, si terrà conto del 2019, in quanto anno antecedente alla pandemia;
- di raggiungere la percentuale del volume d'affari ascrivibile alla formazione di cui all'art. 10, in ciascun anno successivo a quello in corso;

**RITENUTO**, da ultimo, che detto provvedimento sostituisce il precedente del 15/06/2021 n. DPG019/118, ancorchè non pubblicato;

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

## **DETERMINA**

### **DI STABILIRE:**

**CHE** in relazione all'ipotesi di revoca degli Organismi di Formazione di cui all'art. 57, lett. m), della vigente Disciplina di accreditamento regionale, ravvisabile laddove "*l'organismo non realizza alcuna attività formativa, finanziata o riconosciuta ai sensi dell'art. 15, L.R. 17/05/19995 n. 111 ss.mm.ii., o attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Nazionali, per più di due anni consecutivi*", ai fini del calcolo del biennio privo di attività formativa non vengono computati le annualità 2020 e 2021 da considerarsi, a pieno titolo, anni pandemici, stante l'emergenza epidemiologica COVID-19;

**CHE** analogamente, per le annualità di che trattasi non trova applicazione il mancato raggiungimento del volume d'affari ascrivibile alla formazione professionale rispetto all'attività complessiva, di cui all'art. 10 della vigente Disciplina di accreditamento;

**CHE**, a far data dal 1° gennaio 2022, fatti salvi ulteriori eventi sfavorevoli e imprevedibili di portata nazionale e/o internazionale, le disposizioni di cui sopra, quali l'art. 57 lett. m) e l'art. 10 della Disciplina di accreditamento, riacquisiranno nuovamente piena efficacia con conseguente necessità per gli OdF per il "Mantenimento" nel Sistema di accreditamento:

- di porre in essere, a far data dal 2022 l'attività formativa richiesta dall'art. 57, lett. m), precisando, al riguardo, che nel calcolo dei due anni prescritti dalla predetta disposizione, si terrà conto del 2019, in quanto anno antecedente alla pandemia, e conseguentemente l'eventuale mancanza di corsi di formazione in detta annualità assumerà rilevanza: nello specifico, in sede di istruttoria il biennio 2019/2022 sarà oggetto di esame ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame;

- di raggiungere la percentuale del volume d'affari ascrivibile alla formazione di cui all'art. 10, in ciascun anno successivo a quello in corso;

**DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) nonché sul sito istituzionale del Dipartimento DPG Lavoro – Sociale [selfi.regione.abruzzo.it](http://selfi.regione.abruzzo.it) e che lo stesso sostituisce il precedente del 15/06/2021 n. DPG019/118, ancorchè non pubblicato.

L'Estensore  
Dr.ssa Paola Spilla  
*(firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dr.ssa Paola Spilla  
*(firmato elettronicamente)*

Il Dirigente  
Dott. Pietro De Camillis  
*(firmato digitalmente)*